

Pubblicato il 06/05/2021

N. 00090/2021 **REG.PROV.PRES.**  
**N. 01328/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Assunta Scavo, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giambò, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona  
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

***nei confronti***

Alessandro Migliaccio, Susanna Burlato, Aurora Teresa Maria Di Certo, Patrizia  
Accorinti, Caterina De Luca, Mario Francesco Anzani, Caterina Piane, Beatrice  
Coluccio, Luigi Bloise non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della graduatoria definitiva pubblicata il 13.8.2020, di cui al concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n.85 dell'1.2.2018 per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di I e II grado, relativamente alla classe di concorso A046 (discipline giuridico-economiche), limitatamente al punteggio ivi assegnato alla ricorrente e alla relativa posizione in graduatoria; 2) del provvedimento n.0011943 del 13.8.2020, con il quale il direttore generale dell'USR Calabria ha disposto la rettifica della precedente graduatoria disponendo l'attribuzione alla ricorrente di soli punti 25,50 per titoli, in luogo dei punti legittimamente spettante; 3) del silenzio inadempimento formatosi sul reclamo ritualmente proposto dalla ricorrente in data 17.8.2020 per ottenere la modifica in autotutela della predetta graduatoria; 4) del silenzio inadempimento formatosi con riferimento all'istanza formulata ex artt.22 e ss. L. 241/90, di conoscere i dati della controinteressata ai fini della rituale notifica del presente gravame; 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, e con riserva, ove occorra, di eventuali motivi aggiunti; 6) nonché, per l'adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell'art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all'Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica, ora per allora, della impugnata graduatoria; 7) nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittima collocazione in graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCAVO ASSUNTA il 18\1\2021 :

avverso e per l'annullamento

in parte qua: 1) del Decreto prot. 18449 del 10.11.2020 a firma del direttore generale dell'USR Calabria con cui è stata pubblicata “la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A046 (Discipline giuridico-economiche), relativamente alla sola candidata Scavo Assunta (n. 11.04.1971) in base al nuovo punteggio” e si è comunicato alla istante che il nuovo punteggio attribuito, a

seguito di reclamo, è il seguente: “punteggio di 35,00 prova orale, di 40,50 punti titoli anziché 25,50, per un punteggio complessivo di 75,50”; 2) della graduatoria così rettificata, non conosciuta perché non allegata nel decreto del 10.11.2020; nonché, ex art.116 comma 2 cod.proc.amm.

per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso ex artt.22 e ss. L. 241/90 avanzata dalla deducete i data 18.11.2020 per ottenere i dati anagrafici dei controinteressati ai fini della rituale notifica dei motivi aggiunti; e per l'adozione delle conseguenti pronunce condannatorie a carico dell'Amministrazione;

nonché, per l'adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell'art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all'Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica, ora per allora, della impugnata graduatoria; nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittima collocazione in graduatoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scavo Assunta il 31/3/2021: avverso e per l'annullamento

in parte qua: 1) del Decreto prot.0000923 del 22.01.2021 a firma del direttore generale dell'USR Calabria con cui è stata pubblicata “la graduatoria di merito rettificata per la classe di concorso A046 (Discipline giuridico-economiche), relativamente alla sola candidata Scavo Assunta (n. 11.04.1971) in base al nuovo punteggio” e si è comunicato alla istante che il nuovo punteggio attribuito, a seguito di ricorso al TAR calabria , è il seguente: “punteggio di 35,00 prova orale, di 28,50 punti titoli anziché 40,50, per un punteggio complessivo di 63,50”; 2) della citata nuova graduatoria di merito nella parte in cui attribuisce alla ricorrente una posizione peggiore rispetto a quella spettante; 3) nonché, per l'adozione di tutte le pronunce necessarie e conducenti, ai sensi dell'art.34, comma 1 lett.c cod.proc.amm, idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ordinando all'Amministrazione, in accoglimento del ricorso, la rettifica,

ora per allora, della impugnata graduatoria; 4) nonché, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell'illegittima collocazione in graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria o delle allegate graduatorie;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

Rilevato che l'espletamento dell'incombente esclude la possibilità di trattazione della causa nella già fissata udienza pubblica del 6 luglio 2021, si dispone la cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza;

Resta impregiudicata ogni questione in rito ed in merito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.

Dispone la cancellazione della causa dal ruolo dell'udienza pubblica del 6 luglio 2021.

Fissa per la trattazione la pubblica udienza del 14 dicembre 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 6 maggio 2021.

**Il Presidente**  
**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO